

ASSEMBLEA GENERALE ORDINARIA

DEL 19 MAGGIO 1906


Via IV Novembre, 10 - Tel. 24035


Statuto.

19 maggio 1906

Carthano-Brunelli

Il Comune di Rimini è uno dei soci
fondatori. Vedete in proposito gli
artt. 1-2/d-12-18-

A handwritten signature in dark ink, consisting of several loops and flourishes, positioned to the right of the main text.



STATUTO DELL'ASILO INFANTILE A. BALDINI

Origine, Scopo e Redditi

Art. 1) L'Asilo Infantile Maschile sorto sotto il titolo di Istituto d'Educazione Gratuita pei figli del Povero, trae la sua origine da una Società di ogni ordine di cittadini che nel 1847 col contributo dei Soci, del Municipio e di altri Enti Morali, lo costruiva ed inaugurava ed ora si regge sotto il nome di Asilo Infantile ALESSANDRO BALDINI in base alle vigenti leggi e regolamenti sulle Opere Pie ed al presente Statuto.

L'Asilo estende la sua beneficenza anche alle fanciulle povere colle rendite provenienti da una pubblica sottoscrizione promossa nel 1893 da un Comitato Cittadino per celebrare con un'opera durevole di carità le nozze d'argento dei Sovrani d'Italia.

2) Scopo di tale Istituzione è di raccogliere, custodire ed aducare i fanciulli d'ambo i sessi di famiglie povere.

Quando i mezzi lo consentono, potranno esserre ammesse all'Asilo una o più classi elementari, purchè affidate a Maestre speciali legalmente abilitate e ordinate in piena conformità delle Leggi e dei Regolamenti in vigore per l'istituzione elementare.

- 3) Oltre ai fanciulli poveri ammessi gratuitamente vengono pure accolti fanciulli e fanciulle di famiglie non povere mediante pagamento anticipato di una retta mensile da determinarsi nel Regolamento.
- 4) Il trattamento degli alunni paganti deve essere tutto uguale a quello dei non contribuenti.
- 5) L'Istituto trae i mezzi di sua esistenza:
 - a) dalle rendite dei beni ereditati dal benemerito concittadino Francesco Berzanti in virtù del trattamento 27 gennaio 1849;
 - b) dai lasciti di privati benefattori;
 - c) dal prodotto delle azioni e dei contributi;
 - d) dalle elargizioni ordinarie e straordinarie dei Corpi Morali;
 - e) dal reddito ricavato dall'impiego di capitali prescritti nell'apposito Inventario;
 - f) dai prodotti di Tombole, Lotterie, Fiere di Beneficenza, Accademie, Rappresentazioni Teatrali, Feste fatte a beneficio dell'Istituto, Esenzioni di visite di capo d'anno ecc.;
 - g) dalle corrisposte degli alunni paganti.

AZIONISTI E BENEFAATTORI

Art.6 - E' azionista chi sottoscrive un'azione.

Art.7 - Le azioni sono ciascuna di L.3 italiane annue, obbligatorie per tre anni, pagabili a rate quadrim-



strali di L.1, e anche in rate mensili di centesimi

25.

L'anno s'intende cominciato col 1° gennaio, qualunque sia l'epoca della sottoscrizione.

Art.8 - Chiunque non rinuncia all'azione due mesi prima della scadenza, s'intende obbligato pel successivo triennio.

Art.9 - Sono ammessi in qualità di soci temporanei (senza diritto di intervenire alle assemblee) coloro che per ragione d'impiego, servizio militare etc.hanno dimora precaria.

La loro obbligazione scade col mese in cui cessa la loro dimora in Rimini.

E' considerato come azionista colui che abbia prestato, a richiesta della Commissione un'opera di carattere intellettuale per un tempo non minore di un anno, e finchè dura nell'esercizio effettivo dell'opera assunta.

Art.10 - Chi versa una o più azioni nella misura di Italiane Lire 100 per ciascuna è dichiarato azionista a vita.

Art.11 - Chi non volendo assumere obbligazioni di sorta, ma pure concorre con elargizioni cospicue o con prestazioni di eminenti servizi a pro dell'Istituzione, è considerato come Benefattore

Art.12 - Sono finalmente considerati come Azionisti i Corpi Morali, che contribuiscono annualmente a vantaggio dell'Asilo per un valore non inferiore alle L.500.


Art.13 -I nomi degli Azionisti e dei Benefattori saranno additati alla riconoscenza dei fanciulli in due distinti elenchi da affiggersi nelle sale dell'Asilo e con straordinari segni di onore ove sia del caso.

Ogni triennio si pubblicherà l'elenco suaccennato coll'indicazione delle azioni rispettive, e ogni anno il Prospetto dei lasciti e delle eventuali straordinarie elargizioni.

Art.14 - Sono azionisti con diritto d'intervento e di voto nelle adunanze:

- a) I corpi morali di cui all'art.12, ciascuno a mezzo del loro rappresentante legale;
- b) chi ha sottoscritto tre azioni, oppure ne ha procurato cinque all'istituto, e ciò dopo un anno dalla sottoscrizione;
- c) il possessore di due azioni che da cinque anni appartiene alla Società, pagando puntualmente il contributo;
- d) tutti gli azionisti a vita.

Art.15 - Non ha diritto d'intervenire alle assemblee colui che sia incorso nel pagamento di una rata trimestrale.



Ai morosi non sono diramati gli avvisi di convocazione.

Art.16 - L'azionista a vita, e quello che sottoscrive per quattro azioni e dopo tre anni dalla sottoscrizione, finchè conserva la qualità di azionista ha il diritto all'ammissione gratuita nell'Istituto di un alunno povero, che abbia le prescritte condizioni per esservi ammesso.

Art.17 - Tutti i Soci hanno diritto di essere invitati agli esperimenti e ai saggi che si dovranno ogni anno nell'Asilo per accertarsi dello stato di educazione e d'istruzione in esso impartite.

DIREZIONE E AMMINISTRAZIONE

Art.18 - La Rappresentanza, la Direzione e l'Amministrazione dell'Asilo vengono gratuitamente esercitate da una Commissione Direttiva e Amministrativa, che si compone di nove Membri come appresso:

Un Presidente

Un Vice-Presidente

Quattro Consiglieri

Un Ispettore

Un Economo

Un Segretario

letti a maggioranza assoluta di suffragio in adunanza generale fra gli Azionisti di cui all'Art.14, all'infuori di tre Consiglieri, che vengono nominati due dal Consiglio Comunale nel suo seno, ed uno dal Consiglio della Cassa di Risparmio.

Il Presidente dura in ufficio cinque anni; tutti gli altri membri della Commissione tre anni; si rinnovano per anzianità e per un terzo ogni anno e sono sempre rieleggibili; si avverta però che nei primi due anni si farà luogo alla rinnovazione di tre membri per anno e nel terzo a quella degli altri due.

Nei primi due anni dopo un'elezione generale, l'uscita di tre fra i nove membri si fa mediante estrazione a sorte avanti all'Assemblea generale.

Chi fosse nominato a surrogare un Membro cessato a quel tempo, dura in carica soltanto per quel tempo per cui avrebbe durato il suo predecessore.

L'anno si conta dal 1° Gennaio di ciascun anno. Alle surrogazioni straordinarie nel corso dell'anno si fa luogo appena si verificchi una vacanza.

Perdendo la qualità di azionista si cessa di far parte della Commissione.

Art.20 - Alla legalità dell'Adunanza richiedesi l'intervento di cinque Consiglieri compreso il Presidente o chi ne fa le veci.



Per informazioni e consulto possono essere invitati alle adunanze persone aventi speciali incarichi di cui all'Art;27.

Art.21 - Le deliberazioni si prendono a maggioranza assoluta dei presenti e peralzata e seduta, purchè non si tratti di affari personali, nel qual caso le votazioni si fanno a suffragi segreti.

Art.22 - Il Presidente come capo della Commissione, ne convoca, presiede e dirige le adunanze; ha la direzione degli affari più importanti e sottopone alla Commissione quelli intorno a cui essa deve deliberare; provvede all'osservanza delle Leggi e dei Regolamenti, all'esecuzione degli ordini superiori e delle deliberazioni adottate dalla Commissione, all'adempimento dei Legati, al pagamento delle spese bilanciate con l'emissione dei mandati da sottoscrivere anche da altro Consigliere e dal Segretario; procede alle verifiche ordinarie di cassa, facendone risultare da apposito verbale da farsi tenere alla Commissione; rappresenta l'Asilo nei rapporti coi terzi e in tutti gli atti e contratti; tiene la corrispondenza, di cui ha la firma, sorveglia la tenuta dei registri, invigila in modo speciale il personale adetto con facoltà di prendere a suo riguardo i provvedimenti per la sospensione e per


sione nella prima adunanza; riceve le domande di ammissione dei fanciulli, conferma o revoca la sospensione inflitta dalla Direttrice agli alunni, e prende in via d'urgenza tutte le misure conservatorie ancorchè di competenza della Commissione; distribuisce e regola il disimpegno delle varie speciali funzioni tra i vari membri della Commissione tanto per la parte amministrativa quanto per la disciplinare e didattica.

Art.23 - La Commissione collegialmente riunita ha le facoltà seguenti:

- 1) compilare il bilancio preventivo ed il conto annuale da sottoporsi all'approvazione dell'assemblea accompagnando ambedue gli atti con un particolareggiato rapporto;
- 2) deliberare gli atti e contratti nell'interesse dell'Asilo;
- 3) promuovere sottoscrizioni, oblazioni e sussidi a favore dell'Istituzione;
- 4) Nominare il personale insegnante e l'altro addetto a seconda della pianta organica stabilita dall'Assemblea degli Azionisti.

Confermarne e decretarne la sospensione o la destituzione;

- 5) Determinare in principio di ciascun anno il numero dei fanciulli poveri da accogliersi gratuitamente



nell'Asilo e deliberare sulla loro ammissione e licenziamento;

6)stabilire nel regolamento la quota di corrisposta mensile da pagarsi dai fanciulli di famiglie non povere;

7)determinare la forma e l'ammontare della cauzione da prestarsi dal Collettore o dal Tesoriere;

8)proporre le riforme dello statuto;

9)eleggere le Signore e i Signori che con speciali incarichi vengono designati a cooperare colla Commissione alla caritatevole missione;

10)compilare e modificare il Regolamento interno di carattere amministrativo, disciplinare e didattico;

11)prendere tutti quei provvedimenti che crede necessari nell'interesse dell'Istituzione.

Art.24 - I Membri della Commissione devono dedicarsi individualmente alla sovrintendenza di alcuno dei rami di servizio a seconda della delegazione ricevuta dalla Commissione e in questa qualità devono invigilare che il servizio loro affidato proceda regolarmente, riferendo poi alla Commissione collegialmente riunita gli abusi constatati e i bisogni dell'Istituto per quei provvedimenti che si reputano necessari.

Art.25 - I processi verbali delle deliberazioni sono

sono intervenuti. Quando alcuno di essi si allontani o ricusi di firmare, ne sarà fatta menzione.

Art.26 - Decade dal suo ufficio quel Membro che non intervenga per tre mesi consecutivi alle sedute senza legittimo impedimento o si rifiuti di compiere gli impegni relativi al ramo di servizio specialmente affidatogli. La decadenza deve essere pronunciata o può venire proposta a termini dell'Art.32 della Legge 17 luglio 1890.

Art.27 - I mandati di pagamento non costituiscono titolo legale di scarico per il Tesoriere, se non sono muniti delle firme del Presidente o di quello fra i Membri dell'amministrazione che soprintende al servizio cui si riferisce il mandato, od in difetto dal membro anziano.

Art.28 - Ogni atto che emani dalla istituzione dovrà oltre la firma di chi abbia la rappresentanza dell'Ente, avere la firma del Segretario. Questi parteciperà con gli amministratori alla responsabilità degli atti medesimi nei modi e limiti stabiliti nello Statuto.

Art.29 - La Commissione affida ad un azionista e sotto la sua responsabilità le funzioni di Tesoriere. Questi deve presentare idonea cauzione, purchè non ne sia dietro approvazione dell'Autorità tutoria dalla



stessa Commissione dispensato e quando sia data congrua cauzione dal collettore.

Il Tesoriere fin che rimane in carica non ha voce attiva nelle assemblee generali.

Il servizio di Esattoria e Tesoreria può essere anche affidato al Cassiere Comunale o ad altro Istituto di Credito, come si pratica da altre Opere Pie.

Art.30 - Cooperano con la Commissione al buon andamento e al progresso dell'Istituzione con nomina da Essa conferita e con ufficio gratuito:

- a) Gli Ispettori
- b) Le Visitatrici
- c) I Collettori di oblazioni e sottoscrizioni
- d) Un Direttore spirituale
- e) Tre Medici
- f) Un Avvocato
- g) Un Ingegnere
- h) Un Ragioniere
- i) Un Notaio

Art.31 - Oltre ad altre materie il Regolamento determina:

- 1) il numero e le epoche delle Adunanze ordinarie e straordinarie;
- 2) il metodo di convocazione;
- 3) l'esercizio delle funzioni speciali dei membri del

la Commissione e dei vari Cooperatori.

ASSEMBLEE GENERALI DEGLI AZIONISTI

Art.32 - I soci azionisti (esclusi i temporanei di cui all'art.9) sono convocati in adunanze generali ordinarie e straordinarie.

Le ordinarie hanno luogo due volte all'anno, cioè in Marzo per l'approvazione del Consuntivo dell'anno precedente e in Settembre per l'approvazione del Preventivo dell'anno prossimo e per la nomina alle cariche sociali, non che per la trattazione nei detti due mesi di qualunque oggetto crede opportuno la Commissione di sottoporre al voto degli azionisti.

Le adunanze straordinarie hanno luogo quando lo creda opportuno il Presidente o la Commissione o dietro ordine dell'Autorità Superiore.

Art.33 - Le convocazioni si fanno dal Presidente con invito scritto e da esso firmato, coll'indicazione degli oggetti da trattarsi e due giorni prima di quello fissato per l'Adunanza.

Art.34 - Le adunanze non sono valide, se non è presente la metà più uno degli azionisti.

In seconda convocazione basterà il numero di 10.

Questo articolo verrà stampato negli avvisi di convocazione.

Art.35 - (Cve trattisi di riforme dello Statuto si richiede l'intervento del terzo degli azionisti e quando non si ottenga questo numero nella prima convocazione, si procede ad una seconda chiamata non meno di 15 giorno dopo, e in questa seduta si delibera qualunque sia il numero dei presenti, purchè non inferiore a 15.

Art.36 - Le sedute sono presiedute dal presidente della Commissione o da chi ne fa le voci.

Art.37 - Ogni socio non può avere che un solo voto nelle adunanze generali, qualunque sia il numero delle azioni sottoscritte o raccolte.

Art.38 - L'azionista può farsi rappresentare da altro azionista mediante procura o delega fatta anche con semplice lettera.

Nessun azionista può avere più di una procura e quindi più di due voti compreso il suo.

Art.39 - Le votazioni si fanno per alzata e seduta, purchè non si tratti di affari personali e salvo che non sia richiesta la votazione segreta e per appello nominale da cinque soci e dall'adunanza adottata.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti: in caso di parità di voti il partito s'intende respinto.

Art.40 - (Cvete all'assemblea degli azionisti)

ove occorra, l'approvazione dell'autorità tutoria e la sanzione governativa;

- a) nominare la Commissione direttiva e amministrativa;
- b) fissare la pianta organica del personale stipendiato e i relativi stipendi e salari e deliberare sulle modificazioni da introdursi;
- c) nominare i Sindaci revisori del consuntivo;
- d) discutere ed approvare il preventivo e il consuntivo;
- e) deliberare su ogni proposta fatta dalla Commissione, oppure da 10 Soci azionisti di cui all'Art.14, presentata in iscritto e venti giorni prima della seduta.

AMMISSIONE NELL'ASILO

Art.41 - Sono ammessi nell'Asilo i fanciulli d'amb*o* i sessi dell'età non minore di anni 3, nè maggiore di 5 e vi sono tenuti fino al principio dell'anno scolastico, nel quale per ragione di età debbono far passaggio alle scuole elementari.

Il numero dei fanciulli e delle fanciulle da ammettersi in ciascun anno viene determinato dalla Commissione in base alle rendite dell'Istituto.

Le condizioni per l'ammissione e i documenti da prodursi a corredo delle domande saranno indicati nel

1

Regolamento.

Art.42 - Gli alunni stanno nell'Asilo secondo l'orario da stabilirsi nel regolamento; e quivi viene loro distribuita un'abbondante e salutare minestra.

Art.43 - Sono ammessi gratuitamente in primo luogo gli appartenenti a famiglie aventi stabile domicilio nella città di Rimini, che per la loro miserabilità sono esenti dalla tassa focatico, e fra questi si preferiscono gli orfani e quelli di famiglie di operai impotenti al lavoro e che per la loro occupazione non possono avere cura dei figli.

Gradualmente esaurita la prima serie di aventi diritto si possono ammettere gl'iscritti alla 1^a e 2^a categoria di tassa focatico secondola vigente tabella sempre colle condizioni e preferenze sopraccennate.

Art.44 - Quando vi siano i mezzi pel mantenimento gratuito, in caso d'insufficienza dei locali, i bambini poveri hanno la preferenza su quelli paganti appartenenti a famiglie non povere.

Art.45 - Quando i posti siano tutti occupati, coloro che si presentano coi voluti requisiti sono iscritti in apposito registro per essere quindi ammessi al verificarsi di una vacanza.

Art.46 - L'educazione che s'imparte ai fanciulli e alle fanciulle avendo lo scopo di allevarli cristianamente e civilmente, è religiosa, morale e fisica.

L'istruzione si uniforma alle norme prescritte dai programmi governativi.

Nei vari esercizi si ha di mira l'educazione morale lo sviluppo intellettuale dei fanciulli e delle fanciulle e la loro fisica prosperità.

Art.47 - Ove i mezzi dell'Istituto lo permettano, nei giorni festivi può essere aperto nei locali dell'Asilo un Ricreatorio per bambini e bambine già allievi dell'Asilo e figli di operai.

Art.48 - Il metodo, la distribuzione, il programma, l'indirizzo da tenersi per l'educazione ed istruzione dei fanciulli formano materia del Regolamento.

IGIENE DELL'ISTITUTO

Art.49 - A guarentigia dell'igiene dell'Istituto è invitato per turno ogni settimana uno dei medici per riconoscere giornalmente lo stato igienico dei locali, e degli alunni, riparare, alle infermità di poco conto e ordinare la temporanea licenza dell'allievo affetto da malattia grave, ovvero attaccaticcio o di battente.

Art.50 - È nel diritto dei Sanitari di suggerire al

8

La Direttrice e alla Commissione direttiva tutti quei provvedimenti ritenuti utili a migliorare la condizione igienica dell'Asilo.

- - - - -

VISITATRICI

Art.51 - Due visitatrici assistono per turno da stabilirsi dal Presidente e per mese alle scuole ed agli esercizi dell'Asilo vegliano alla condotta delle maestre, danno suggerimenti alla Direttrice intorno all'educazione dei fanciulli, pigliandosi cura della loro salute, del loro profitto, come della disciplina generale dell'Istituto, promuovono ed esercitano il patronato dei bambini poveri già usciti dall'Asilo, allo scopo sia conservato ed accresciuto il frutto della buona educazione ricevuta e finalmente riferiscono al compiere del loro turno mensile sull'andamento dell'Asilo al Presidente della Commissione.

- - - - -

DISPOSIZIONI GENERALI

Art.52 - La pianta organica, i diritti, i doveri e le attribuzioni del personale stipendiato e salariato sono determinati dal regolamento interno di amministrazione da approvarsi dall'autorità competente.

Art.53 - Per tutto quanto non è stabilito nello Statu-

nelle Leggi 17 luglio 1890 n.5972: e 18 luglio 1904
n.390 e nei relativi Regolamenti.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Art.54 - Coloro che sottoscrivono azioni a vantaggio
della Sezione Femminile, sono considerati azionisti
dell'Asilo, salve le condizioni di cui all'Art.14.

Art.55 - Quando per gli attuali azionisti possessori
di 2 azioni si compie il quinquennio di appartenere
alla Società, essi potranno chiedere il riconoscimen-
to del loro diritto d'intervento e di voto nell'assem-
blea generale.

LA COMMISSIONE DIRETTIVA E AMM.VA

Firmato: Cesare Fagnani

" Illeggibile

" Illeggibile

" Illeggibile

" Alfredo Raschi

Rimini, 19 maggio 1906

Per copia conforme all'originale

Il Segretario

Firmato A.Raschi

MINISTERO DELL'INTERNO

Misto: all'ordine di S.M.

Il ministro

F.to Giolitti,

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE RE D'ITALIA

Vedute lo Statuto organico dell'Asilo Infantile, "A. Baldini" di Rimini presentato per la Vostra approvazione;

Vedute le relative deliberazioni dell'amministrazione dell'Asilo, del 3° Commissario per la già "disciolta am.ne com.le di Rimini e della Commissione prov.le di beneficenza di Forlì";

Vedute le leggi 17 luglio 1890, N. 6972, 18 luglio 1904 ed i relativi regolamenti;

Udito il parere del Consiglio Superiore di Beneficenza, del quale si adottano i motivi, che si intendono qui riproposti;

Sulla proposta del Vostro incaricato segretario di Stato per gli affari dell'Interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Aviamo decretato e decretiamo:

E' approvato lo Statuto organico dell'asilo infantile "A. Baldini" di Rimini in data 19 maggio 1906

composto di 55 articoli. . .

Detto Statuto sarà unito di visto e sottoscritto, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente, che è incaricato dell'esecuzione del presente Decreto.

Dato a E. Bossare 30 Ottobre 1906

F.to: Vittorio Emanuele 3°

Controfirmato Giolitti



F. GIOLITTI CONSIGLIERE